

# L'IMPEDIMENTO DEL VOTO PUBBLICO PERPETUO DI CASTITÀ IN UN ISTITUTO RELIGIOSO NEL NUOVO DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO (can. 1088 CIC; can. 805 CCEO)

PIERO PELLEGRINO

## SOMMARIO

**I • PREMESSE. II • NOTE STORICHE. III • L'AMBITO E I LIMITI D'APPLICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO SECONDO IL CODICE DEL 1917. IV • LA NATURA DELL'IMPEDIMENTO. V • NEL NUOVO CODICE LA DISCIPLINA SU QUESTO IMPEDIMENTO È STATA SEMPLIFICATA. VI • LA DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO. LA TRIPLICE IPOTESI PREVISTA DAL CODICE GIOVANNEO-PAOLINO.**

### I. PREMESSE

La consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici (di castità, povertà e obbedienza), che vengono considerati come principali fra i molteplici consigli fondati sugli insegnamenti di Cristo, è caratterizzata dalla totale donazione della propria vita al servizio di Dio<sup>1</sup>. Il Concilio Vaticano II ha solennemente affermato: «Tutti coloro che sono chiamati da Dio alla pratica dei consigli evangelici e ne fanno professione fedelmente, si consacrano in modo speciale al Signore, seguendo Cristo che, Vergine e povero, redense e santificò gli uomini con la sua ubbidienza spinta fino alla morte sulla Croce»<sup>2</sup>.

La forma stabile di vita consacrata per mezzo dei consigli evangelici può essere assunta o con «voti», che sono promesse fatte a Dio, o con «altri legami sacri» (can. 573 § 2), tra cui si possono indicare il giuramento, con cui è invocato il nome di Dio, che conosce tutto a testimone

1. A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 117.  
2. Decr. *Perfectae caritatis*, 1 c.

della sincerità nella dichiarazione, e la semplice promessa, con la quale si fa appello solo alla parola data, da ritenersi degna di fede, fondata sulla dignità umana e cristiana<sup>3</sup>.

È evidente che lo *status religiosus* non può non essere, per sua natura, *impossibilis* con lo stato coniugale.

Nel codice pio-benedettino si disponeva al can. 1073: «Invalide matrimonium attentant religiosi qui vota sollemnia professi sint, aut vota simplicia, quibus ex speciali Sedis Apostolicae praescripto vis addita sit nuptias irritandi».

L'inabilità al matrimonio stabilita da questa disposizione legislativa riguardava i religiosi, cioè quei fedeli che, in virtù della così detta professione religiosa, volontariamente e deliberatamente fossero entrati a far parte di una di quelle caratteristiche associazioni della Chiesa, approvate dall'autorità ecclesiastica e costituite da persone del medesimo sesso, le quali si propongono di tendere alla perfezione evangelica e sono caratterizzate dall'obbligo imposto ai loro membri di mantenere la vita in comune, osservare un determinato statuto e, soprattutto, emettere all'atto dell'ingresso, in essa, i tre voti di castità, povertà e obbedienza<sup>4</sup>. Dunque, la professione solenne in un ordine religioso maschile o femminile costituiva nel vecchio Codice un impedimento matrimoniale dirimente, e i religiosi si dicevano professi dopo aver emesso i voti, cioè dopo aver fatto la professione religiosa<sup>5</sup>.

Si deve ricordare che, secondo il vecchio Codice, si distingueva il «votum simplex virginitatis, castitatis perfectae, non nubendi, suscipiendi ordines sacros et amplectendi statum religiosum» (can. 1058 § 1), che costituiva impedimento impediente, e il *votum sollemne* «si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum» (can. 1308 § 2), che costituiva, come abbiamo visto, impedimento dirimente a norma del can. 1073.

Si affermava autorevolmente che la *ratio* ultima di tale impedimento nei riguardi dei religiosi è identica a quella propria all'*impedimen-*

3. ABATE, *op. cit.*, p. 117, il quale aggiunge che questi altri vincoli conservano sempre un carattere privato, nel segreto della coscienza di chi li assume.

4. P. A. D'AVACK, *L'impedimento della professione religiosa nel diritto matrimoniale canonico*, in *Il Dir. eccl. e rassegna di diritto matrimoniale*, 1942, p. 146.

5. Sulla professione religiosa disciplinata dal vecchio Codice, vedi V. PARLATO, *La professione religiosa*, Milano 1979.

*tum ordinis sacri* nei riguardi dei clerici e risiede, in sostanza, in quell'assoluta incompatibilità giuridica che si vuole debba sempre sussistere tra lo *status religiosus* e lo *status coniugalis* per tre fondamentali motivi concorrenti, cioè: a) in conseguenza della concezione tradizionale della Chiesa di considerare il *bonum castitatis* come un bene superiore a quello coniugale, al quale deve necessariamente attenersi chi, entrato in religione, si proponga di tendere alla vera perfezione cristiana; b) in conseguenza della pronuncia del *votum perfectae castitatis*, che accompagna tale ingresso in religione e costituisce un requisito essenziale dello *status religiosus*; c) in conseguenza di quella «*traditio actualis dominii corporis instituto religioso facta ad servitium divinum*», la quale, privando il religioso dello *jus in corpus*, non gli consente più di disporre e quindi di trasmetterlo ad altri attraverso il matrimonio<sup>6</sup>.

A proposito del voto solenne si sosteneva, con incisività, che nei canonisti si trovano sostenute tre opinioni: che l'essenza del voto solenne consiste in una benedizione spirituale, la quale rende il professo inabile alle opere della carne e del secolo, e così a contrarre matrimonio; che non si dà differenza sostanziale tra il voto solenne ed il voto semplice, ma che dipende solo dalla costituzione della Chiesa che l'uno abbia valore invalidante e l'altro no; che il voto solenne consiste essenzialmente nella *traditio actualis* del dominio sopra se stesso a Dio e nelle mani di coloro che rappresentano Dio<sup>7</sup>.

Si deve, peraltro, precisare che, come si verifica in relazione all'*impedimentum ordinis sacri*, la incompatibilità tra lo stato religioso e quello matrimoniale riguarda soltanto la cosiddetta *professio religiosa sollemnis*, laddove alla *professio simplex*, sia essa temporanea o perpetua, almeno di regola (cioè salvo il caso eccezionale in cui la S. Sede sia venuta ad aggiungervi positivamente la *vis irritandi matrimonium*), non è attribuito altro valore che quello di mero impedimento impediante<sup>8</sup>.

6. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 146.

7. A. C. JEMOLO, *Il matrimonio del diritto canonico*, Bologna 1993 (ristampa), p. 200. Questi continua dicendo che «la castità, la povertà e l'obbedienza, annesse essenzialmente allo stato religioso che senza di esse non potrebbe esistere formano il contenuto dei voti: ma questi darebbero vita, secondo che fossero semplici o solenni, a due tipi di *traditio*, una meno perfetta, che renderebbe il vovente persona *subiecta et emancipata*, ma non lo renderebbe incapace, e l'altra perfetta, per cui il vovente priverebbe se stesso *totali corporis dominio*, che non potrebbe pertanto trasmettere più ad altri attraverso il matrimonio» (p. 200).

8. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 147.

In base al can. 646 § 1, 3<sup>o</sup>, il religioso professo, celebrando o attentando il matrimonio, anche civile, viene a contrarre un vincolo valido, per quanto illecito, ma incorre automaticamente nell'espulsione dall'associazione (*dimissio a religione*) e nella sua secolarizzazione (*restitutio in saeculo*)<sup>9</sup>.

Ma, questa incompatibilità che si vuole far sussistere tra i due stati personali, quello religioso e quello coniugale, si realizza in modo differente, nel senso che, quando il vincolo matrimoniale si trova in concorso con un'antecedente *professio simplex* del contraente, è esso che ha la prevalenza e che importa la espulsione dalla religione del medesimo, laddove, quando viceversa si trovi in concorso con un'antecedente *professio sollemnis*, è quest'ultima che prevale sulla celebrazione del matrimonio; che anzi questa incompatibilità dello stato coniugale con lo stato religioso viene ad esplicare i suoi effetti non solo nei riguardi del *matrimonium subsequens*, ma anche nei confronti di quello *antecedens* all'assunzione dello stato religioso: sicchè, in base ai cann. 542, n. 1 e 572 § 1, n. 3, il fedele coniugato si trovava inibito l'accesso al noviziato e alla professione religiosa sotto sanzione della loro assoluta invalidità, salvo che il suo vincolo matrimoniale anteriore risultasse ancora inconsumato, nel qual caso entrava in azione il can. 1119 per il quale la solenne professione religiosa importava la *dissolutio ipso iure* del matrimonio<sup>10</sup>.

## II. NOTE STORICHE

Se si procede a un brevissimo accenno storico relativo all'impedimento della professione religiosa o del voto, si deve riconoscere che tale impedimento si è affermato relativamente tardi nel diritto matrimoniale della Chiesa. Infatti, il cristianesimo primitivo non arrivò mai a considerare il voto di verginità o di perfetta castità, sia emesso dall'uomo che dalla donna, quale un ostacolo alla capacità di contrarre matrimonio, per

9. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, Typis Polyglottis Vaticanis, 1932, p. 378, il quale, peraltro, ricorda che i voti solenni vengono emessi soltanto negli Ordini, laddove i voti semplici possono essere emessi tanto negli Ordini quanto nelle Congregazioni (can. 488, § 2) (p. 376). Vedi anche D. SCHIAPPOLI, *Il matrimonio secondo il diritto canonico e la legislazione concordataria italiana*, Napoli 1932, p. 172; R. VERMEERSCH-I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, Parisiis-Bruxellis 1954, p. 248.

10. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 147-148.

cui il matrimonio successivo a tale voto era ritenuto perfettamente valido e lecito<sup>11</sup>. Peraltro colui che aveva violato l'impegno assunto doveva sottoporsi ad una penitenza canonica<sup>12</sup>.

Fin dal tempo più antico, però, una particolare severità era stata adottata dalla Chiesa nei confronti sia dei monaci, sia delle *sanctimoniales* (vergini e vedove consacrate a Dio), che, pur restando nel secolo, emettevano voto di castità solenne ed ottenevano un rango particolare, venendo iscritte nei registri delle Chiese quali spose di Cristo; nel senso che per gli uni e per le altre, a partire dal IV secolo, furono pronunciate pene sempre più gravi e severe e si andò sempre più diffondendo la tendenza diretta ad impedire loro il matrimonio per lo scandalo che ne veniva ai fedeli (sancendo la radicale nullità del matrimonio)<sup>13</sup>. Questa sanzione, a partire dal sec. VII si riscontra sempre più frequentemente comminata nei Concili particolari, sia occidentali che orientali, quali il Concilio di Parigi del 615, cann. 2, 3; Concilio di Trullo del 692, can. 46; Concilio di Roma del 721, can. 5; Concilio di Roma del 743, can. 8<sup>14</sup>. Secondo qualche autore uno dei primi Sinodi che dichiarò invalido il matrimonio contratto dai monaci, fu quello di Trosly (Francia: 909)<sup>15</sup>. Ma la dottrina dominante ritiene che tale sanzione fu estesa a tutta la Chiesa dai due primi Concili lateranensi del 1123 e 1139 ed in particolare da quest'ultimo tenuto sotto il Pontefice Innocenzo II nel quale si stabilì al can. 7: «... statuimus quatenus episcopi presbyteri diaconi subdiaconi regulares canonici et monachi atque conversi professi, qui sanctum transgredientes propositum uxores sibi copulare praesumpserint, separentur. Huiusmodi namque copulationem, quam contra ecclesiasti-

11. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 148, il quale ritiene che lo stato di verginità e di continenza erano tenuti nel massimo onore, tanto da favorirne in ogni modo l'osservanza tra i fedeli.

12. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 148; F. R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985, p. 250; J. VERNAY, *Le droit canonique du mariage*, in AA.VV., *Droit canonique*, Paris 1989, p. 403. Secondo L. CHIAPPETTA, nei primi secoli della Chiesa, il voto di castità perfetta, emesso dal fedele che si consacrava a Dio, aveva per sua natura l'effetto di rendere illecito il matrimonio: vari Concili vietarono il matrimonio ai religiosi, ma le conseguenze giuridiche dei loro decreti non risultano chiare, anche se alcuni storici ritengono che i divieti avessero effetto invalidante fin dal sec. V (*Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 158).

13. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 148-149.

14. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 149.

15. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 158.

cam regulam constat esse contractam, matrimonium non esse censemus»<sup>16</sup> e nel can. 8: «Id ipsum quoque de sanctimonialibus feminis, si, quod absit, nubere attentaverint, observari decernimus»<sup>17</sup>.

Stante tale sanzione, bisognava, peraltro, conciliare il principio generale, secondo cui il voto di castità costituiva di per se stesso sempre e in ogni caso un impedimento matrimoniale, con i testi esistenti che, almeno in linea generale, riconoscevano la perfetta validità del matrimonio, nonostante l'emissione di tale voto, con la conseguenza che Pietro Lombardo<sup>18</sup> e Graziano<sup>19</sup> introdussero la distinzione, divenuta classica nel diritto canonico, tra il voto semplice e il voto solenne, attribuendo al primo il valore di impedimento impediente e al secondo quello di mero impedimento dirimente<sup>20</sup>. La dottrina e gli stessi pontefici Celestino III (1191-1198) e Innocenzo III (1198-1216) si attennero e questa distinzione, anche se la dottrina si sforzò di cercare una ragione che giustificasse la distinzione tra voto semplice e voto solenne<sup>21</sup>. Fu il *Doctor Angelicus* a proporre una giustificazione impostata sull'idea della *traditio corporis*, affermando, da una parte: «Cum... in voto simplicibus non sit nisi simplex promissio proprii corporis ad continentiam Deo servandam facta, post votum simplex, adhuc remanet homo dominus sui corporis. Et ideo potest ipsum alteri dare, scilicet uxori: in qua datione sacramentum matrimonii consistit, quod indissolubile est»<sup>22</sup>, e dall'altra, colui che emette voto solenne «in quantum... per ipsum (votum sollemne) homo sui corporis amisit potestatem, Deo illud ad perpetuam continentiam tra-

16. *Concilio ecumenico lateranense II*, in *Conciliorum Oecumenicorum decreta* (a cura di G. ALBERIGO, G. L. DOSSETTI, P. P. JOANNOU, C. LEONARDI, P. PRODI), Bologna 1973, can. 7, p. 198.

17. *Conc. ecum. lat. II*, *op. cit.*, can. 8, p. 198. Secondo F. R. AZNAR GIL, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, cit., p. 250, il primo Concilio lateranense del 1123 dichiarò l'impedimento dirimente del matrimonio riguardo ai monaci, mentre il Concilio Lateranense II del 1139 dichiarò l'impedimento nei confronti delle monache.

18. PIETRO LOMBARDO (MAGISTER SENTENTIARUM), scriveva: «Votum aliud est privatum aliud sollemne. Privatum est in abscondito factum, sollemne vero in conspectu Ecclesiae factum. Item privatum votum si violetur, peccatum est mortale, sollemne vero violare peccatum et schandalum est. Qui privatum faciunt votum continentiae matrimonium contrahere non debent, quia contrahendo mortaliter peccant; si tamen contraxerint, non separantur, quia probari non potest quod occulte factum est. Qui vero sollemniter vovent, nullatenus coniugum inire quaeunt» (*Sent.*, IV, D. XXXVIII, 3).

19. GRAZIANO, *Dist. XXVII*, in fine.

20. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 149.

21. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 150.

22. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, P. III, Suppl., q. LIII, art. 1.

dens, ... ideo non potest seipsum tradere in potestatem uxoris, matrimonium contrahendo»<sup>23</sup>.

Questa soluzione fu scartata dalla dottrina, la quale finì col sostenere come non fosse già il voto in se stesso, sia semplice che solenne, ad avere *ex natura sua*, la capacità di rendere invalido il matrimonio, ma soltanto la costituzione della Chiesa, e che siffatto effetto conferiva soltanto al voto solenne, perché esso veniva fatto *in conspectu Ecclesiae*<sup>24</sup>. Tale tesi fu anche accolta da Bonifacio VIII<sup>25</sup> ed è rimasta ancora quale dottrina della Chiesa.

Sulla base di tale dottrina si venne a risolvere automaticamente la questione, tanto agitata tra i canonisti del tempo, del fondamento giuridico di tale impedimento, non essendo unanime il giudizio degli scrittori se tale fondamento poggiasse sul diritto divino naturale o positivo ovvero sul semplice diritto umano canonico, ai fini della dispensabilità dell'impedimento stesso<sup>26</sup>.

A tal proposito la dottrina teologica e giuridica aveva sostenuto la prima soluzione, insegnando che il Pontefice non poteva in nessun caso dispensare da essa, fino a quando nella Glossa *Quod votum* (c. un., VI, III, 15) fu ammesso che «non est ipsum votum quod impedit matrimonium, vel dirimit, sed est ipsa constitutio Ecclesiae», con la ovvia conseguenza che, una volta ammesso che la forza dirimente dell'impedimento derivava non già dalla *natura et vis Ecclesiae*, bensì dalla costituzione stessa della Chiesa, il suo fondamento giuridico non poteva più farsi poggiare che sul mero diritto positivo canonico, e da ciò derivava la dispensabilità dell'impedimento<sup>27</sup>. Così si osserva che i fautori della opinione dominante secondo cui era cioè la costituzione della Chiesa a dare

23. S. TOMMASO D'AQUINO, *op. cit.*, loc. cit., art. 2.

24. C. 1 *Quod voventes*, C. XXVII, q. 1; GLOSSA, *Quod voventes*, ad c. 1 *Quod voventes*, C. XXVII, q. 1. Il MAGISTER ELOQUENS AUREOLO, nella sua *Summa* (D. 38, q. 1, a. 1) spiegava che quel trasferimento attuale del dominio sul proprio corpo, che effettua il soggetto all'atto dell'emissione del voto solenne, non è che la ragione induttiva dell'impedimento, essendo l'autorità della Chiesa, cioè il diritto positivo canonico, a rendere inabile a contrarre matrimonio valido (D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 151).

25. C. un., VI, III, 15.

26. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 151.

27. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 152. Sul punto già si era pronunciato GASPARRI, *op. cit.*, p. 377: «Ex dictis iam satis apparet hanc, sollemnem religiosam professionem matrimonium irritare ex solo iure ecclesiastico».

il valore inabilitante al voto solenne, osservavano che, se l'essenza di questo voto è di diritto naturale, era però il diritto positivo ecclesiastico a fissare quali circostanze, quali modalità fossero necessarie, perchè la Chiesa accettasse il voto, con la conseguenza che la *traditio* della professione solenne non avrebbe portato alla nullità del matrimonio susseguente, se non ci fosse stata la legge della Chiesa, che inabilitava il professo<sup>28</sup>.

La dottrina canonistica, peraltro, non si era soffermata sulla natura e i caratteri che doveva avere il voto di castità per potersi qualificare solenne, affermando soltanto che doveva considerarsi solenne ogni voto *in conspectu Ecclesiae factum*; concezione, questa, che si rivelò presto insostenibile, non essendo possibile addurre alcuna ragione plausibile per la quale l'autorità della Chiesa dovesse, mediante una sua legge, riconnettere efficacia diversa e maggiore al voto solenne in confronto al voto privato<sup>29</sup>.

La dottrina giunse così alla soluzione diretta a restringere il concetto tradizionale di *votum sollemne*, finendo col qualificare tale soltanto quel voto che accompagnava l'entrata in religione del soggetto, dal momento che soltanto all'ingresso in religione era riconosciuta la forza di dissolvere il matrimonio rato e non consumato<sup>30</sup>. Che anzi, una volta accolto questo presupposto di base secondo cui la sola professione *vera vel praesumptiva solemnizat votum*, doveva sorgere spontanea la conseguenza che fosse la professione religiosa stessa, piuttosto che il voto di continenza che l'accompagnava, a far nascere l'impedimento dirimente il matrimonio<sup>31</sup>. E tale nuovo concetto più ristretto del voto solenne non solo fu accolto da tutti i canonisti, ma trovò la sua consacrazione legislativa nella famosa decretale di Bonifacio VIII (c. un., VI, III, 15), nei

28. JEMOLO, *op. cit.*, p. 200.

29. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 152.

30. GIOVANNI TEUTONICO, Glossa *Quod voventes* alla C. XXXVII, q. 1. BARTOLOMEO DA BRESCIA, nelle sue aggiunte alla Glossa del TEUTONICO affermava «Tu breviter dicas quod professio tacita vel expressa alicuius religionis impedit contractum...» (GLOSSA cit.). Afferma, peraltro, il D'AVACK che tutto questo non era a stretto diritto esatto, perchè in realtà esistevano alcuni ordini religiosi (per es le beghine francesi e numerosi ordini militari), i cui membri, pur avendo emesso la professione religiosa, conservavano, in virtù d'uno speciale privilegio pontificio, la piena facoltà di contrarre validamente e lecitamente matrimonio (D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 153).

31. D'AVACK, *op. cit.*, pp. 152-153.



testi successivi delle Decretali (c. un., in *clem.*, IV), e la sua consacrazione dogmatica nel Concilio di Trento, secondo cui «Si quis dixerit, clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares, castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto... anathema sit»<sup>32</sup>. Tale concezione si è protratta immutata fino al Codice pio-benedettino, ottenendo con tale testo legislativo un'ulteriore consacrazione.

### III. L'AMBITO E I LIMITI D'APPLICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO SECONDO IL CODICE DEL 1917

Se si considera ora la normativa attinente questo impedimento contenuto nel Codice del 1917 e relativa alla natura, l'ambito e i limiti di applicazione di esso, occorre ritornare sulle due possibili ipotesi, quella del *matrimonium antecedens* alla professione religiosa e quello del *matrimonium subsequens* a tale professione. Stante la prima ipotesi, il Codice sancisce un divieto assoluto e generale del coniugato ad entrare in religione, in costanza del suo vincolo matrimoniale, dichiarandolo inabile sia all'ingresso in noviziato sia all'emissione della professione religiosa, sotto sanzione di radicale nullità di questi atti (can. 542, n. 1; 573, n. 3), indipendentemente o meno dal consenso dell'altro coniuge<sup>33</sup>.

Per quanto concerne la seconda ipotesi, cioè quella del *matrimonium subsequens* alla professione religiosa, il *Codex* del 1917 distingue a seconda che il matrimonio sia attentato da un religioso *professus simplex* o da un religioso *professus sollemnis*, e, mentre nel primo caso il vincolo matrimoniale, per quanto illecito, perchè contratto in violazione del

32. *Conc. Trid.*, Sessio XXIV, c. 9, in *Conciliorum oecumenicorum Decreta*, cit., p. 755.

33. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 189. L'autore precisa che unica eccezione ammessa dal *Codex* è che il coniugato insieme al consenso dell'altro coniuge ottenga formale dispensa dalla Santa Sede ad entrare in religione: in tal caso, però, una volta emessa la professione solenne, se il suo *matrimonium antecedens* era già stato consumato, esso continua bensì a sussistere *quoad vinculum*, ma si dissolve *quoad effectus*, nel senso che i due coniugi incorrono nella separazione personale perpetua *a mensa thoro et habitatione* e nel divieto assoluto di usare per l'avvenire del matrimonio sotto pena di sacrilegio e conseguente illegittimità della prole (can. 1114), se invece il suo *matrimonium antecedens* non era stato ancora consumato, esso si dissolve *ipso iure quoad vinculum ipsum* (can. 1119) e l'altro coniuge rimasto nel secolo è autorizzato a contrarre nuove nozze. Cfr. anche SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 173. Vedi anche AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 251.

*votum castitatis* (can. 1058), è perfettamente valido, anche se il contravventore incorre in gravi sanzioni penali fra cui la *dimissio a religione* (can. 646) con tutti gli effetti giuridici conseguenti, nel secondo caso, viceversa, non solo il religioso viene colpito con le più gravi pene canoniche (cann. 2388 § 1; 985, n. 3; 2357 § 2; 2359, 1; 646, § 1, n. 3), ma il suo matrimonio è radicalmente nullo a termini del can. 1073<sup>34</sup>. A norma di tale canone, peraltro, l'inabilità a contrarre matrimonio è comminata soltanto nei confronti di quei *religiosi qui vota sollemnia professi sint*<sup>35</sup>. Si precisa che due pertanto sono i presupposti per l'applicazione del can. 1073: 1) la professione religiosa del soggetto, cioè quell'atto, in forza del quale un soggetto pubblicamente e fermamente assume lo stato religioso; 2) la pronuncia dei tre voti solenni, in virtù dei quali la professione religiosa, diviene una *professio sollemnis* ed importa una *traditio absoluta et irrevocabilis* del soggetto all'ordine religioso *ad servitium divinum*<sup>36</sup>.

Il vecchio Codice nel can. 1308 § 2 determina quando il voto debba ritenersi semplice e quando solenne, disponendo molto semplicemente che il voto deve considerarsi «sollemne si ab Ecclesia uti tale fuerit agnitum; secus simplex»; riconoscimento che nel can. 488 § 2 viene a limitare a quei soli voti che si pronunciano negli ordini maschili e femminili, con esclusione di tutti quelli sia temporanei, sia perpetui che si emettono nelle congregazioni religiose, i quali sono sempre considerati voti semplici; con la conseguenza che, in ultima analisi, si può concludere dicendo che l'impedimento dirimente sussista soltanto nei confronti dei professi solenni degli ordini religiosi maschili e femminili, laddove nei confronti dei professi semplici, sia delle congregazioni religiose, sia dei veri e propri ordini non vi è altro ostacolo al matrimonio che non sia l'impedimento meramente impediente, che colpisce tutti coloro i quali abbiano emesso un *votum simplex* di verginità, di perfetta castità ecc., il cui matrimonio *subsequens* è certamente illecito, ma perfetta-

34. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 190.

35. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 190.

36. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 190. Come si è sopra detto, è sentenza certa che la solennità dei voti derivi dalla costituzione della Chiesa e, giusta l'opinione prevalente della dottrina, essa è caratterizzata non tanto dalla forma della loro emissione, quanto dalle due condizioni sostanziali che l'accompagnano, cioè dalla *traditio absoluta et irrevocabilis ex parte religiosi coniuncta cum acceptatione absoluta et irrevocabilis ex parte religionis*, ed insieme dalla *vis seu efficacia absoluta inhabilitandi personam ad actus votis religiosis contrarios* (D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 190).

mente valido<sup>37</sup>. Una eccezione a tale regola generale si ha nel caso in cui, eccezionalmente, alla pronuncia dei voti semplici da parte del religioso, cioè alla sua *professio religiosa simplex*, per una speciale prescrizione della Sede Apostolica, «vis addita sit nuptias irritandi»; eccezione che nella pratica si riscontra esistente soltanto per la professione semplice che viene emessa dagli scolari approvati e dai coadiutori temporali della Compagnia di Gesù trascorso un biennio dal noviziato, alla quale, in virtù di apposito privilegio accordato da Gregorio XIII, con la Bolla *Ascendente Domino* del 25 maggio 1584, § 22, è riconosciuta la *vis irritandi matrimonium*, come la professione solenne<sup>38</sup>.

Esplicita su tutta questa materia era la disposizione legislativa di cui al can. 579, la quale stabiliva: «Simplex professio temporaria sit vel perpetua, actus votis contrarios reddit illicitos, sed non invalidos, nisi aliud expresse cautum fuerit; professio autem sollemnis, si sint irritabiles, etiam invalidos»; dal che si ricava che «professio horum votorum sollemnium seu professio sollemnis in Ordine Regulari coniugium irritat»<sup>39</sup>.

Quanto poi ai requisiti di validità della professione religiosa, essi sono stabiliti nel can. 572, il quale dispone:

«§ 1. Ad validitatem cuiusvis religiosae professionis requiritur ut:

1° Qui eam emissurus est, legitimam aetatem habeat ad normam can. 573;

2° Eum, ad professionem admittat legitimus Superior secundum constitutiones;

37. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 190-191. Ribadisce lo SCHIAPPOLI, che i voti solenni si emettono solo negli ordini religiosi; i voti semplici, temporanei o perpetui, si emettono tanto negli Ordini che nelle Congregazioni e che il voto di castità e la professione riconosciuta solenne dalla Chiesa rendono il matrimonio invalido (*op. cit.* p. 173).

38. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 191. Precedentemente si era espresso il GASPARRI, *op. cit.*, p. 381: «Ex dictis... apparet professionem votorum simplicium secumferre impedimentum simpliciter impediens matrimonium, non autem impedimentum dirimens; se Ecclesiam posse ipsis votis simplicibus addere vim irritandi actus contrarios, in casu nostro matrimonium; et hanc vim addidit votis simplicibus in Societate Iesu post biennium novitatus, ex Gregorii XII Const. *Ascendente Domino*, 25 maii 1584: Quinimmo eos omnes ad contrahendum (matrimonium) inhabilis, et contractus huiusmodi nullos et irritos esse, prout irritos facimus et annullamus». Vedi anche SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 172; JEMOLO, *op. cit.*, p. 199; VERMEERSCH-CREUSEN, *op. cit.*, p. 248. Vedi anche AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 251.

39. GASPARRI, *op. cit.*, p. 377.

3° Novitatus validus ad normam can. 555 praecesserit;

4° Professio sine vi aut metu gravi aut dolo emittatur;

5° Sit expressa;

6° A legitimo Superiore secundum constitutiones per se vel per alium recipiatur.

§ 2. Ad validitatem vero professionis perpetuae sive sollemnis sive simplicis, requiritur insuper ut praecesserit professio simplex temporaria ad normam can. 574».

La dottrina insiste su tali requisiti di validità, affermando che, perchè la professione religiosa possa produrre impedimento al matrimonio, occorre che sia valida; e requisiti per la validità sono: l'età legittima (21 anni, c. 574); la precedente professione semplice; la forma espressa; la mancanza di violenza, il timore grave o dolo<sup>40</sup>, dal momento che, se legittimamente consti dell'invalidità della professione religiosa per l'assenza di uno qualsiasi dei suddetti requisiti e della mancanza di sanatoria o convalida di questo suo difetto essenziale a norma del can. 586 §§ 1 e 2, cade naturalmente ogni inabilità del religioso a contrarre le nozze ed il suo matrimonio è lecito e valido<sup>41</sup>. Si rileva anzi che, poichè la sentenza che accerta tale invalidità ha natura di vera e propria pronuncia dichiarativa, operante, come tale *ex tunc*, essa, analogamente a quella di nullità dell'ordine sacro, vale a dichiarare valido anche il matrimonio già in precedenza contratto dal religioso *invalide professus*, il quale, di conseguenza, celebrando tale vincolo, avrebbe bensì agito illecitamente, ma non invalidamente<sup>42</sup>.

40. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 163. Più chiaramente spiegava il D'AVACK che, a termini del can. 572, i requisiti per la validità della professione religiosa sono; a) l'età legittima, che per la *professio sollemnis* è di 21 anni; b) l'ammissione ad essa da parte del legittimo superiore a norma della *regula* di singoli ordini; c) il noviziato valido, giusta le norme stabilite nei cann. 542 e 555; d) la mancanza di violenza, timore grave, e dolo nella sua emissione; e) l'emissione espressa; f) la precedente emissione della *professio simplex temporaria* a norma del can. 574, § 1 (p. 191).

41. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 191-192.

42. D'AVACK, *op. cit.*, p. 192. Secondo questo autore, se, instaurato un giudizio di nullità matrimoniale *ex capite professionis religiosae*, si presenti un *dubium sive juris sive facti* sulla validità o meno della professione religiosa, è pur sempre la presunzione *pro validitate professionis* che deve ricevere applicazione a preferenza di quella *pro validitate matrimonii*, con la conseguente dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale susseguente (p. 192).

A prescindere, poi, dall'ipotesi dell'invalidità della professione solenne stessa, l'impedimento dirimente matrimoniale e, quindi, l'inabilità a contrarre le nozze può venire meno in due casi: innanzitutto, se il *religiosus solemniter professus* sia autorizzato mediante apposito indulto dalla Santa Sede per il tramite della Sacra Congregazione dei Religiosi a passare dal suo ordine religioso in una Congregazione di voti semplici, dal momento che, in tal caso, a norma del can. 636 la «solemnitas votorum eo ipso exinguitur, nisi aliud in apostolico indulto caveatur» e pertanto da tale momento il religioso, quale professore semplice, può illecitamente, ma validamente contrarre matrimonio; in secondo luogo, se il *religiosus solemniter professus* ottenga dalla legittima autorità ecclesiastica indulto non già di semplice *exclaustratio*, cioè di vivere temporaneamente fuori dal monastero, nel qual caso rimane sempre astretto ai voti emessi a norma del can. 639, ma di vera e propria *saecularizatio*, cioè di vera e propria riduzione allo stato laicale, nel qual caso, a norma del can. 640 § 2, sciolto dai voti, riacquista la capacità a contrarre validamente e licitamente matrimonio, salvo il caso in cui sussista ancora nei suoi confronti l'impedimento dirimente dell'ordine sacro<sup>43</sup>.

#### IV. LA NATURA DELL'IMPEDIMENTO

Il discorso che attiene alla dispensa da questo impedimento non può non ritornare a mettere in luce quanto sosteneva la più antica dottrina, che, come abbiamo sopra accennato, sosteneva l'assoluta indispensabilità di tale impedimento in quanto posto dal diritto divino naturale e positivo. Tesi, questa, che, peraltro, non fu più sostenuta, una volta affermato che il fondamento giuridico dell'*impedimentum voti*, lungi dall'essere il diritto divino, doveva riscontrarsi nel diritto umano ecclesiastico, per cui fu possibile sostenere la dispensabilità dell'impedimento da parte del Sommo Pontefice. Eppure contro l'ammissibilità della facoltà di dispensare da parte del Pontefice fu sollevata un'obiezione, fondata sulla natura stessa e sulla preminenza propria del *votum castitatis*, osservandosi da Bernardo da Botone: «Puto verum esse quod Papa... contra votum castitatis dispensare non potest, quia nullum invenitur aequae

43. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 192-193.

bonum in quo possit commutatio fieri, quia nihil est melius continentia, quia virginitas replet paradisum, et castitas sola est quae cum fiducia potest Deo animas praesentare et nullam commutationem potest dare homo pro anima sua, cum sit praetiosior omnibus rebus»<sup>44</sup>. Si osservava, in sostanza, che era fuori discussione che il Pontefice potesse dispensare dai voti, ma soltanto quando esistesse un'utilità ad effettuarne la commutazione; utilità che mancava del tutto nei confronti del *votum castitatis*, per il quale non era possibile «commutare votum in aliquid melius»<sup>45</sup>. Tale argomentazione, peraltro, non aveva molto valore nei riguardi dell'impedimento dirimente matrimoniale, perchè, una volta ammesso che la *vis inhabilitans* era insita non nel *votum castitatis*, ma soltanto nella sua *sollemnitas*, la dispensa pontificia, anche non toccando la sostanza del voto, eliminava in ogni modo la *sollemnitas voti*, trasformando il voto da solenne in semplice e facendo automaticamente ridurre l'impedimento da dirimente in impediante, con la possibilità per il dispensato di celebrare un matrimonio illecito, ma perfettamente valido<sup>46</sup>. La vera difficoltà che dovette affrontare la dottrina, nell'ammettere la facoltà di dispensare del Pontefice, fu un'altra: come cioè si potesse conciliare la permanenza nello *status religiosus* del dispensato con l'autorizzazione concessagli ad assumere lo *status coniugalis*, donde la conclusione che con la dispensa si sarebbe venuto a consentire al religioso di contrarre nozze in costanza del voto di castità e mentre ancora continuava ad essere stretto alla sua osservanza<sup>47</sup>.

Diverse furono le soluzioni prospettate dalla dottrina canonistica. La prima fu sostenuta da Innocenzo IV, il quale, per risolvere la contraddizione, faceva leva sulla *plenitudo potestatis* del Pontefice per sostenere: «*Monachus nihil aliud est quam solitarius tristis; si igitur plura imponantur, illud est impositum a conditore juris et ex hoc patet quod papa potest dispensare cum monacho, quod habeat proprium vel coniugem, cum possit ordinem et naturam, quam dedit ordini, et substantiam*

44. GLOSSA *Abdicatio*, al c. 6, X, III, 35; vedi anche GLOSSA *Apostoli*, al c. 6. C. XXV, q. 1.

45. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 193.

46. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 193.

47. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., pp. 193-194. Aveva affermato il citato autore che, per quanto si riconoscesse che la *sollemnitas votorum* non costituiva un requisito essenziale ed intrinseco dello *status religiosus*, tale doveva invece ritenersi la *substantia votorum*, non essendo concepibile l'esistenza di siffatto stato senza i tre voti di povertà, castità e obbedienza.

tollere»<sup>48</sup>. È stato giustamente sostenuto che tale dottrina non ebbe accoglimento, essendo evidente che la suprema potestà della Chiesa, col solo fatto di aver riconosciuto ai voti la natura di elemento sostanziale dello *status religiosus*, si doveva necessariamente imporre l'autolimitazione di non separare gli uni dall'altro per la contraddizione intrinseca che non consente l'esistenza di una *res* priva della sua *substantia*<sup>49</sup>.

Un'altra dottrina sostenne una diversa soluzione di estrema originalità. Enrico da Susa, infatti, affermava: «Sic videtur quod non possit monacho dare licentiam contrahendi, si tamen per se contraxerit, potest ei dare licentiam retinendi et cognoscendi: quia licet fregerit votum contrahendo, et ideo poenitentiam agere debeat, tamen matrimonium contractum iure naturali seu divino considerato, firmum et ratum est per solam constitutionem Ecclesiae separatur, circa quam Papa potest dispensare»<sup>50</sup>.

Non si risolveva, peraltro, la difficoltà di ammettere la possibilità di coesistenza dello *status coniugalis* con lo *status religiosus*.

La soluzione che finì per accogliere la dottrina classica, e che è rimasta ancora oggi quella dominante tra i canonisti, fu quella avanzata da Vincenzo Ispano, secondo la quale si doveva escludere che il pontefice potesse dispensare dall'impedimento *in sensu composito*, cioè consentendo al religioso professo di possedere o di contrarre matrimonio e di conservare contemporaneamente il suo *status religiosus*, mentre sí doveva ritenere che potesse legittimamente accordare dispensa *in sensu diviso*, cioè, togliendo al religioso questo suo *status*, vale a dire secolarizzandolo e autorizzandolo, quindi, sia a possedere in proprio, sia a contrarre validamente e lecitamente il matrimonio<sup>51</sup>.

48. INNOCENTII IV, *Commentarius*, in c. 6, X, III, 35, n. 1. Secondo tale decretalista la *plenitudo potestatis* del Pontefice *potest auferre substantiam rei et de nihilo potest aliquid facere*, consentendo al monaco di possedere e contrarre nozze.

49. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 194.

50. ENRICO DE SUSA, *Summa aurea*, IV, n. 4, f. 474. L'autore sosteneva, in altre parole, che il pontefice non avrebbe potuto concedere ai religiosi la dispensa *quoad matrimonium contrahendum*, ma soltanto *quoad matrimonium iam contractum*, facendo sparire con la dispensa la nullità iniziale del vincolo (Così D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 194).

51. Su questa tesi, cfr. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 195. Il quale ricorda che anche la GLOSSA *Abdicatio*, al c. 6, X, III, 35 aveva affermato «quod papa non potest dispensare ut monachus habeat proprium existendo monachus; sed de monacho potest facere non monachum».

Siffatta giustificazione è rimasta ancora oggi quella corrente tra i trattatisti, si da potersi considerare oggi una *sententia certa et communis inter doctores*, e quella conforme alla prassi costante della Santa Sede, la quale accompagna sempre la dispensa con un indulto di secolarizzazione del religioso; indulto che, a termini del can. 640 § 1, implica la sua definitiva separazione dalla religione, la deposizione dell'abito di religioso e la liberazione dai voti, ossia la perdita definitiva del suo *status religiosus*<sup>52</sup>.

Nella dottrina canonista attinente al Codice pio-benedettino, si è, infatti, sostenuto: «Quod attinet ad dispensationem ab hoc impedimento, eam solus Romanus Pontifex concedere potest in sensu diviso..., nempe potest dispensare a votis, et ita efficere ut religiosus non sit amplius religiosus et ideo matrimonium licite et valide contrahere valeat; nam in sensu composito neque Romanus Pontifex eam concedi valet, permittens nempe ut professus votorum sollemnium, remanens talis matrimonium licite et valide contrahat; esset enim contradictio»<sup>53</sup>; si è confermato che neppure il Papa può dispensare *in sensu composito*, cioè permettendo al professo di restare tale e di contrarre matrimonio, per la contraddizione intrinseca che non lo permette, laddove può, invece, dispensare sicuramente *in sensu diviso*, cioè dispensando il religioso dai suoi voti<sup>54</sup>; e si è, di recente, ribadito e concluso che ovviamente l'eventuale concessione della dispensa non può avvenire, come si suol dire, *in sensu composito*, bensì *in sensu diviso*, cioè dispensando il religioso dai suoi voti e non limitandosi a dispensarlo dall'impedimento matrimoniale, con la conseguenza che al religioso viene concesso un indulto di secolarizzazione, il quale però si limita a liberarlo dagli obblighi del suo *status*, senza eliminare gli effetti derivanti dall'ordinazione<sup>55</sup>.

Sorse poi la questione tra i canonisti che fosse necessaria per la dispensa una *magna et vera causa dispensationis publica*, e non *mere privata*, cioè tale da ridondare soltanto nel bene spirituale dello stesso oratore. Sul punto la più recente dottrina ha ritenuto come motivo sufficiente per ottenere la dispensa anche una semplice causa privata, essendo rarissime le cause pubbliche (per es. la necessità di non fare estinguere una grande

52. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 195.

53. GASPARRI, *op. cit.*, p. 378.

54. JEMOLO, *op. cit.*, p. 201.

55. T. MAURO, *Gli impedimenti relativi ai vincoli religiosi; ordo, votum, disparitas cultus*, in AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Lev. Città del Vaticano 1989, p. 191.



famiglia) sulle quali hanno insistito i vecchi<sup>56</sup>. Ragioni della dispensa possono vedersi anche nelle condizioni di salute del religioso, ed in genere nell'essersi egli rivelato non idoneo a sostenere gli oneri del suo stato<sup>57</sup>.

La causa della dispensa deve comunque essere una *justa causa proportionata* e, quindi, una *causa gravis et urgens* da valutarsi nei singoli casi concreti; in sua assenza la dispensa è illecita ed invalida, se concessa da una qualunque autorità inferiore, mentre è illecita ma valida qualora sia concessa dal Pontefice<sup>58</sup>. La dispensa è riservata al Sommo Pontefice, il quale la esercita attraverso la S. Congregazione dei Religiosi o dei prelati inferiori da esso nominativamente delegati, mentre, nei casi eccezionali previsti nei cann. 1043-1045, essa compete anche agli Ordinari, ai parroci e ai confessori nei limiti stabiliti dai suddetti canoni<sup>59</sup>. Il rescritto del Pontefice limita la dispensa alla celebrazione di un solo matrimonio e all'uso lecito di esso solo<sup>60</sup>. In seguito alla dispensa, il religioso che viene secolarizzato potrà contrarre lecito e valido matrimonio, ma se il religioso è ordinato *in sacris*, resta vincolato dall'ordinazione<sup>61</sup>.

## V. NEL NUOVO CODICE LA DISCIPLINA SU QUESTO IMPEDIMENTO È STATA SEMPLIFICATA

La disciplina che riguarda l'impedimento del voto è stata notevolmente semplificata, rispetto a quella del Codice del 1917<sup>62</sup> dalla normativa stabilita dal nuovo Codice giovanneo-paolino del 1983, il quale ha abolito la distinzione tra voto semplice e voto solenne<sup>63</sup>, con la conseguenza che nel nuovo Codice non si trovano più due impedimenti di voto, uno impediente, che riguarda il voto semplice (can. 1058 CIC 1917) e l'altro diri-

56. JEMOLO, *op. cit.*, p. 201.

57. JEMOLO, *op. cit.*, p. 201.

58. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 196.

59. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 196.

60. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 173. D'AVACK, *op. cit.*, loc. cit., p. 196.

61. SCHIAPPOLI, *op. cit.*, p. 173.

62. J. FORNÉS, *De impedimentis dirimentibus in specie*, in AA.VV., *Código de derecho canónico*, Pamplona 1983, p. 649; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 159.

63. R. SEBOTT-C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 113; AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 252; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 87; E. VITALI-S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 57; J. I. BAÑARES, *Comento al Can. 1088*, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, vol. III, Pamplona 1996, p. 1183.

mente che riguarda il voto solenne. Nel nuovo Codice esiste solo un impedimento, il quale è impedimento dirimente e ha come oggetto il voto pubblico-perpetuo di castità emesso in un istituto religioso<sup>64</sup>. Dispone a tal proposito il can. 1088: «Invalide matrimonium attentant qui voto publico perpetuo castitatis in istituto religioso adstricti sunt»<sup>65</sup>.

La radice fondamentale di questo impedimento consiste nel voto di castità che si oppone al matrimonio e che è emesso in un istituto religioso, maschile o femminile. Esso è di diritto ecclesiastico come si insegna tradizionalmente dalla dottrina<sup>66</sup>. Si ritiene da un autore che dal voto deriva un divieto morale di diritto divino che rende illecita la celebrazione del matrimonio «ex virtute religionis», ma che dalla legge della Chiesa deriva l'effetto invalidante per cui qualsiasi matrimonio celebrato in contrasto col voto è nullo *ipso iure*<sup>67</sup>.

Si sostiene che la radice fondamentale di questi impedimenti si deve trovare nel voto di castità che si oppone al matrimonio, ma che la solennità o pubblicità del voto è di istituzione ecclesiastica e quindi derivante dalla sola costituzione della Chiesa, nel senso che la forza irritante di tale impedimento non deriva direttamente dal voto, sebbene dalla legge ecclesiastica<sup>68</sup>. Non manca poi chi, isolamente, afferma che l'impedimento dipende dal voto che è stato fatto a Dio, e quindi non è l'impedimento che può essere dispensato, bensì il voto sempre a norma di diritto, con la conseguenza che l'impedimento in quanto si fonda sul voto fatto a Dio, mentre dura il voto, non si può dire che sia di diritto ecclesiastico, ma piuttosto di diritto divino, naturale e positivo<sup>69</sup>.

64. J. F. CASTAÑO, *Gli impedimenti matrimoniali*, in AA.VV., *Codice del Vaticano II. Matrimonio canonico*, Bologna 1991, p. 150.

65. Cfr. anche il can. 805 CCEO. Su questo punto vedi P. A. BONNET, voce *voto* (*dir. can.*), in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma 1994, p. 2 (estratto).

66. Da ultimi cfr. MAURO, *op. cit.*, loc. cit., p. 189; A. MOLINA MELIÁ-M. E. OLMOS ORTEGA, *Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal*, Madrid 1992, p. 145; VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 58; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1998, p. 82: «Anche questo impedimento non è di diritto divino, perchè il voto religioso, pur essendo una promessa fatta personalmente a Dio, viene ricevuto ed accettato dall'autorità ecclesiastica e quindi anche disciplinato dalla Chiesa negli specifici effetti che esso comporta per il soggetto».

67. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 159.

68. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 253; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 87; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Pamplona 1994, p. 77.

69. CASTAÑO, *Gi impedimenti matrimoniali*, cit., loc. cit., p. 151.

La verità è che, quando abbiano professato i tre consigli evangelici, con voto pubblico e perpetuo, i religiosi sono tenuti alle stesse prescrizioni previste per i chierici e perciò anche all'obbligo del celibato<sup>70</sup> che comporta l'impossibilità di contrarre valido matrimonio in forza dell'impedimento che stiamo esaminando.

Quanto ai requisiti perchè questo impedimento venga in essere sono i seguenti:

1) Che la professione religiosa sia valida secondo le regole richieste dalle disposizioni legislative dei cann. 641-645. Il voto è definito nel can. 1191 § 1: «Votum, id est promissio deliberata ac libera Deo facta de bono possibili et meliore, ex virtute religionis impleri debet». È una promessa deliberata e libera fatta a Dio, con la conseguenza che, se mancano questi due elementi, il voto non è valido. Come pure, seguendo il dettato dei cann. 124-126, che riguardano l'atto giuridico, il voto emesso per violenza o per timore grave o con dolo è *ipso iure* nullo<sup>71</sup>.

2) Che il voto di castità perfetta sia pubblico e perpetuo. Voto pubblico è il voto ricevuto in nome della Chiesa dal Superiore ecclesiastico competente, essendo ogni altro voto soltanto privato (can. 1192 § 1), laddove perpetuo è il voto emesso per tutta la vita e si oppone al voto temporaneo e anche al voto definitivo<sup>72</sup>. Durante i lavori preparatori<sup>73</sup> venne proposto che l'*impedimentum voti* fosse esteso a tutti quelli che facessero professione di consigli evangelici con qualsiasi vincolo sacro; ma tale proposta fu respinta a maggioranza, non ammettendosi gli altri vincoli sacri, quali la semplice promessa, il giuramento, ecc., di cui parla il can. 573 § 2<sup>74</sup>. Di conseguenza, deve riconoscersi che nel diritto

70. F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989, p. 44.

71. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 252; FORNÉS, *El sacramento del matrimonio (Derecho matrimonial)*, in AA.VV., *Manual de derecho canónico*, Pamplona 1988, p. 577; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 161; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 88; BAÑARES, *op. cit.*, loc. cit., p. 1184.

72. Deve precisarsi che i voti definitivi sono di fatto vincoli temporanei, poichè durano ogni volta per un periodo di tempo determinato. Sono perpetui solo virtualmente, in quanto comportano l'impegno morale, non giuridico, della rimozione periodica ad ogni scadenza: si tratta di voti proprii di alcuni Istituti secolari e di alcune Società di vita apostolica, ma non per sè degli Istituti religiosi (CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 160).

73. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 113.

74. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 252; FORNÉS, *El sacramento del matrimonio (Derecho matrimonial)*, in AA.VV., *Manual de derecho canónico*, cit., p. 576; FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 45 nota; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 169; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 88; FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, cit., p. 76.

attuale, se da una parte l'impedimento è stato ridotto nella sua estensione, dall'altra, è stato, invece, allargato, dato che anche quelli che prima erano voti perpetui, ma semplici, finora aventi effetto solo proibente, hanno l'effetto di invalidare il matrimonio<sup>75</sup>.

3) Che sia emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio o di diritto diocesano, nel senso precisato dal can. 607 § 2. L'impedimento, dunque, riguarda soltanto i professi religiosi di voti perpetui. Dai diversi modi nei quali possono essere assunti i consigli evangelici<sup>76</sup>, oltre che dalla maniera propria secondo cui debbono essere vissuti, la vita consacrata si differenzia in «vita consacrata religiosa» e «vita consacrata secolare», ed entrambe si concretizzano in «istituti», che possono essere «istituti religiosi» o «istituti secolari», e si distinguono perchè nei primi, i membri assumono i consigli evangelici sempre con i voti pubblici, perpetui oppure temporanei da rinnovarsi alla scadenza, e conducono una vita fraterna in comunità (can. 607 § 2), mentre nei secondi, i membri assumono i consigli evangelici con «vincoli sacri», con voti, che sono sempre privati, o in altri modi stabiliti dalle costituzioni (can. 712)<sup>77</sup>.

La conseguenza di quanto detto è che non sono soggetti all'*impedimentum voti* i professi religiosi di voti temporanei; i membri di istituti secolari (can. 710); i membri di società di vita apostolica (can. 731); gli eremiti, gli anacoreti (can. 603) e le vergini (can. 604)<sup>78</sup>. È stato osservato che la limitazione dell'impedimento ai professi religiosi di voti perpetui ha la sua motivazione nel fatto che soltanto nella professione perpetua si ha la piena ed assoluta consacrazione di sè a Cristo mediante i

75. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 113.

76. Cfr. S. GONZÁLEZ SILVA, *Gli istituti di vita consacrata. Linee generali e norme comuni*, in AA.VV., *Il nuovo codice di diritto canonico, Novità, motivazione e significato*, Roma 1983, pp. 202-203. Vedi anche il più recente A. ZANOTTI, *Rappresentanza e voto negli Istituti religiosi*, Torino 1997.

77. ABATE, *op. cit.*, p. 118, il quale continua, precisando che ciò che distingue gli istituti religiosi dagli istituti secolari è la «secolarità», la vita condotta nelle condizioni ordinarie, nelle attività svolte nella trattazione delle realtà temporali, nel senso che, nei primi, i membri rinunciano a tali attività secolari, salvo che non li richiedano casi eccezionali; nei secondi, le medesime attività vengono recepite «nello stile di vita» ad essi «proprio», con l'impegno di svolgerle «permeate nello spirito evangelico» (can. 713) (pp. 118-119).

78. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 252; VERNAY, *op. cit.*, loc. cit., p. 402; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 160; CASTAÑO, *Gli impedimenti matrimoniali*, cit., loc. cit., pp. 159-151; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 88; FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, cit., p. 77; VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 58; MONETA, *op. cit.*, p. 82.

sacri voti; che negli istituti secolari non vi sono voti pubblici, ma soltanto vincoli sacri, determinati dalle costituzioni: voti privati, promesse di perseveranza, giuramenti; che nelle Società di vita apostolica, l'emissione dei voti e la professione dei consigli evangelici non sono un elemento essenziale, anche se di fatto, in alcune Società, i membri assumono i consigli evangelici con qualche vincolo definito nella costituzione; che gli eremiti, gli anacoreti e le vergini, sebbene possano anche essere vincolati da voti pubblici, non fanno parte di un Istituto religioso, con la conseguenza che il loro voto, anche se pubblico e perpetuo, non costituisce un impedimento dirimente in ordine al matrimonio<sup>79</sup>.

Come è stato osservato, il Nuovo Codice giovanneo-paolino contiene un'importante innovazione, quella secondo cui, non si parla più di voto solenne, ma di *votum publicum perpetuum castitatis in instituto religioso* (can. 1088), dal momento che in questa formula ci sono alcuni elementi di grande interesse agli effetti di una più chiara interpretazione della *ratio* e della portata della norma: anzitutto, non si parla più genericamente di *vota*, come nel precedente *Codex*, ma si fa esplicito riferimento al *votum castitatis*; in secondo luogo, si adopera una qualificazione del *votum* qual è quella di *votum publicum*, che, per quanto definita in termini generali, nelle disposizioni codicistiche relative al voto, non sembra viceversa trovare conforto nelle disposizioni relative agli istituti di vita consacrata; in terzo luogo, si precisa che tale voto deve legare chi lo ha emesso a una precisa fattispecie giuridica, qual è quella dell'istituto religioso, che forma oggetto di una specifica regolamentazione nella parte del *Codex* relativa agli istituti di vita consacrata<sup>80</sup>.

## VI. LA DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO. LA TRIPLICE IPOTESI PREVISTA DAL CODICE GIOVANNEO-PAOLINO

La dispensa dall'*impedimentum voti* è possibile, come già detto, trattandosi di impedimento dirimente di diritto ecclesiastico, ma deve

79. AZNAR GIL, *op. cit.*, pp. 252-253; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 160; CASTAÑO, *Gli impedimenti matrimoniali*, cit., loc. cit., p. 151; FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, cit., p. 77; MONETA, *op. cit.*, loc. cit., pp. 81-82.

80. AZNAR GIL, *op. cit.*, pp. 253-254; VERNAY, *op. cit.*, loc. cit., p. 402; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 161; VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, loc. cit., p. 1185; MONETA, *op. cit.*, p. 82.

essere concessa dall'autorità competente, che è la Sede Apostolica, in base al can. 1078 § 2, quando si tratta di impedimento sorto dal voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso di diritto pontificio e il vescovo diocesano, quando si tratta di istituti di diritto diocesano (can. 691, § 2)<sup>81</sup>. Se si tratta di Istituto religioso di diritto pontificio, la dispensa, come abbiamo visto, è riservata alla Sede Apostolica, eccetto il caso di pericolo di morte, in cui l'impedimento può essere dispensato dall'Ordinario del luogo, a tenore del can. 1079 § 1, oppure dal parroco o dal ministro sacro debitamente delegato per assistere al matrimonio, sia dal sacerdote o dal diacono presenti a norma del can. 1116, ma soltanto nei casi in cui non si può ricorrere all'Ordinario (can. 1079 § 2)<sup>82</sup>. È da tener presente che la dispensa dall'*impedimentum voti* comporta la perdita dello stato religioso.

Il Nuovo Codice prevede una triplice ipotesi relativa alla cessazione del voto. In primo luogo, può verificarsi il caso del religioso di voti perpetui che passi legittimamente a un Istituto secolare o a una Società di vita apostolica, nei quali i vincoli sacri o gli eventuali voti non sono elementi essenziali e quindi non costituiscono impedimenti matrimoniali (cann. 684, § 5 e 685). In tal caso, per il passaggio da un Istituto religioso ad un Istituto secolare o ad una Società di vita apostolica, è necessaria la licenza della Santa Sede, alle cui disposizioni bisognerà attenersi: la norma vale sia per gli Istituti di diritto pontificio che per quelli di diritto diocesano<sup>83</sup>. Si precisa che il passaggio legittimamente effettuato determina nel religioso una particolare situazione distinta in due fasi: a) durante un periodo di prova, rimangono in vigore i voti già emessi, per cui l'impedimento continua a sussistere nella sua piena efficacia giuridica; b) con l'assunzione dei voti o dei vincoli sacri del nuovo Istituto, i voti religiosi, emessi in precedenza, cessano e cessa *ipso facto* anche l'impedimento di voto<sup>84</sup>. In secondo luogo, può verificarsi il caso del professo che

81. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 161. L'autore fa presente che, per la valida celebrazione del matrimonio tra un religioso di voti perpetui e una religiosa di voti perpetui è necessaria una duplice dispensa, perchè ciascuno dei due religiosi è vincolato da un proprio personale impedimento.

82. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 162.

83. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 162. Cfr. anche BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 88.

84. ABATE, *op. cit.*, p. 119. Sul punto cfr. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 254; così scrive CHIAPPETTA: «1° Negli Istituti di diritto pontificio, la concessione dell'indulto è riservato alla Santa Sede, ossia alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, alla Congregazione

faccia domanda di abbandono dell'Istituto; in tale ipotesi la domanda di lasciare l'Istituto, formulata con spontanea decisione del professo e fondata su cause gravissime ponderate davanti a Dio, deve essere presentata al Moderatore supremo dell'Istituto, il quale con il parere proprio e quello del suo Consiglio, cioè con pareri distinti la trasmetterà: 1) sempre alla Sede Apostolica, se i voti sono stati emessi in un Istituto di diritto pontificio; 2) alla Sede Apostolica o anche al Vescovo della diocesi in cui si trova la casa a cui è assegnato il richiedente, se i voti sono stati emessi in un Istituto di diritto diocesano (can. 691)<sup>85</sup>. L'indulto di lasciare l'Istituto, legittimamente concesso, ha effetto immediato all'atto della notifica, fatta a norma di diritto e comporta *ipso iure* la dispensa dai voti e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione (can. 692), con la conseguenza che, cessando il voto di castità, cessa anche il relativo impedimento<sup>86</sup>. Si sottolinea che l'indulto di secolarizzazione può essere concesso anche ad un religioso chierico (diacono o presbitero), nel qual caso cessa l'impedimento relativo al voto, ma resta l'impedimento dell'ordine sacro, che vieta ugualmente il matrimonio a pena di nullità. Nel caso poi che, una volta fatta la domanda di lasciare l'istituto, il religioso si sia pentito ed intenda ormai rinunciare all'istanza, l'indulto deve essere rifiutato<sup>87</sup>.

La terza ipotesi di cessazione dell'impedimento è la più complessa, ed è quella in cui la rinuncia allo stato religioso si risolve, in sostanza, nell'espulsione del soggetto dall'Istituto religioso<sup>88</sup>. Tale ipotesi è disci-

per le Chiese Orientali, secondo i casi. 2° Negli Istituti di diritto diocesano, la facoltà è anche del Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione (*op. cit.*, p. 162). Vedi MOLINA MELIÀ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 146; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 89; FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, cit., p. 77.

85. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 254; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 162; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 89; FORNÉS, *Derecho matr. can.*, cit., p. 77.

86. AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 254: «Puede presentarse el caso de un religioso clérigo que, por diversas razones, haya decidido no ejercer el ministerio sacerdotal y solicite la autorización de abandonar definitivamente su instituto religioso para vivir en el futuro como “un laico” permaneciendo fiel a su promesa del celibato. La Sede Apostólica o el Obispo diocesano pueden concederle el indulto previsto en el can. 691 que tendrá efecto de romper los vínculos con el instituto religioso y dispensarle de todas las obligaciones “salva tamen lege coelibatus”: el religioso será considerado como un laico que habrá hecho el voto de castidad perfecta, ya que, desde el punto de vista doctrinal, es claro que *sacerdos in aeternum*». Rileva FORNÉS, *El sacramento del matrimonio (Derecho matrimonial)*, cit., loc. cit., p. 577: «Si el interesado ha recibido, además, el orden sagrado, deben tenerse en cuenta, en lo relativo al procedimiento, las normas de la S. Congreg. para la Doctrina de la Fe de 14 octubre 1980».

87. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 163.

88. ABATE, *op. cit.*, p. 119.

plinata nei cann. 694-704 e prevede tre casi distinti. In primo luogo è prevista la *dimissio* dall'Istituto *ipso facto*, quando il *sodalis* abbia defezionato notoriamente dalla fede cattolica o abbia contratto o attentato il matrimonio anche solo civilmente (can. 694 § 1)<sup>89</sup>.

La defezione dalla fede cattolica ha luogo in modo specifico con l'eresia, l'apostasia e lo scisma, nel senso determinato dal can. 751 e deve essere notoria<sup>90</sup>. Il matrimonio attentato è quello contratto invalidamente dal religioso chierico, costituito cioè negli ordini sacri, o dal religioso non chierico di voti perpetui (cann. 1087-1088)<sup>91</sup>.

In tali casi il religioso deve essere dimesso e per l'efficacia giuridica di tale dimissione non v'è bisogno di alcuna formalità<sup>92</sup>. Perché la dimissione risulti anche giuridicamente, il can. 694 § 2 prescrive che il Superiore Maggiore competente —che potrà essere il Moderatore Supremo, il Superiore provinciale, il Superiore del monastero *sui iuris*— unitamente al suo Consiglio, raccolga subito le prove ed emetta senza indugio, in iscritto, una dichiarazione autentica del fatto<sup>93</sup>. In secondo luogo, la dimissione o espulsione dallo stato religioso ha luogo obbligatoriamente per alcuni delitti specifici, quali il concubinato e reati contro il sesto comandamento (can. 1395); l'omicidio, il rapimento, il sequestro, la mutilazione (compresa la sterilizzazione), il ferimento grave di una persona (can. 1397) e, infine, l'aborto *effectu secuto* (can. 1398). Tale disposto è contenuto nel can. 695 § 1, ed è da tener presente che,

89. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 163.

90. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico*, vol. I, Napoli 1988, pp. 794-795. Perché la defezione sia notoria non basta la separazione intima, segreta, occulta; nè basta la defezione privata, anche se abbastanza conosciuta, anche se non è necessario che si dia la propria adesione formale ad un'associazione d'increduli o a una comunità scismatica o eretica: è sufficiente la notorietà *di diritto*, quando la separazione risulta da una sentenza giudiziale, da una dichiarazione ufficiale dell'autorità ecclesiastica, dalla confessione giudiziale dello stesso soggetto; come pure è sufficiente la notorietà *di fatto*, quando la separazione è talmente conosciuta, divulgata, che non sia più possibile negarla o dubitarne (pp. 226-227).

91. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, cit., p. 163. Vedi anche AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 295: allo stesso modo non si può ammettere validamente al noviziato il coniuge durante il matrimonio (can. 643 § 1, n. 2), e inoltre il can. 1394 § 2 penalizza il religioso di voti perpetui, che non sia clerico, *matrimonium etiam civiliter attentans*, con la pena dell'interdetto *latae sententiae*. Cfr. anche VERNAY, *op. cit.*, loc. cit., p. 402; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 1186.

92. Pont. Comm. per l'interp. del Codice, 30 luglio 1934: X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, I, n. 1238, III, Col. 1573.

93. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., pp. 795-796; Idem, *Il matrimonio*, cit., p. 163.



per questi delitti, l'elenco è tassativo<sup>94</sup>. Per quanto concerne il delitto di cui al can. 1395 § 2, il giudizio decisionale è lasciato al Superiore Maggiore, il quale può anche non procedere alla dimissione, se ritiene che questa non sia del tutto necessaria e che si possa provvedere sufficientemente in altro modo all'emendazione del reo, alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo<sup>95</sup>. La dimissione mediante decreto può aver luogo, secondo il prudente giudizio del Superiore per altre cause (can. 696), purchè siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente. Per tale dimissione è necessaria una regolare istruttoria, che è affidata al Superiore maggiore competente (can. 695 § 2), e verte su due elementi essenziali: i fatti da comprovare giuridicamente attraverso l'esame e l'ascolto del religioso, le testimonianze, le documentazioni e altre opportune indagini e l'imputabilità, che deve essere accertata in base ai cann. 1321-1325. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, insieme con le risposte date per iscritto dal religioso, vanno trasmessi al Moderatore supremo, che deve emettere il *decretum dimissionis* in base al can. 699<sup>96</sup>. Per tutelare meglio i diritti del religioso e garantire più efficacemente l'imparzialità e la giustizia, il can. 700 dispone che il decreto emanato dal Moderatore supremo dell'Istituto, perchè abbia efficacia giuridica, debba essere ratificato dalla competente autorità gerarchica, alla quale vanno trasmessi sia il decreto sia tutti gli atti relativi, per un adeguato controllo<sup>97</sup>. È ovvio che con la espulsione legittimamente effettuata con decreto e notificata al religioso, cessano *ipso facto* i voti del religioso o della religiosa e cessa anche l'impedimento matrimoniale. In terzo luogo, l'espulsione immediata ha luogo, in base alla disposizione legislativa di cui al can. 703, in casi di particolare urgenza: un grave scandalo esterno, ormai divulgato, al quale non si possa riparare diversamente o il pericolo imminente di un gravissimo danno per l'Istituto anche senza colpevolezza da parte del religioso<sup>98</sup>. In tali circostanze, il religioso o la religiosa possono essere espulsi

94. *Communicationes*, 13 (1981), p. 347, seduta dell'8 marzo 1980.

95. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 796.

96. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 796. Idem, *Il matrimonio*, cit., p. 163.

97. CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit., p. 163. Se si tratta di un Istituto di diritto pontificio, l'autorità competente è la Santa Sede, se si tratta di un Istituto di diritto diocesano, è il Vescovo della diocesi in cui è situata la casa alla quale appartiene il religioso. È anche da tener presente che il religioso ha diritto di farsi assistere da un avvocato (*Communicationes*, 15 [1983], p. 78, can. 621).

98. *Communicationes*, 13 (1981), p. 361, can. 86.

immediatamente dalla casa religiosa da parte del Superiore o della Superiora maggiore e, sussidiariamente, anche dal Superiore o dalla Superiora locale, a due condizioni: a) che non si possa ritardare in alcun modo l'espulsione e che lo stesso ritardo costituisca un grave pericolo (spirituale, temporale, economico, ecc.) per l'Istituto; b) che il Superiore o la Superiora locale abbiano previamente il consenso del proprio Consiglio<sup>99</sup>. È da tenere presente che il provvedimento di urgenza disposto dal Superiore maggiore o anche dal Superiore locale, con il consenso del Consiglio, è solo un atto interlocutorio, diretto a riparare, per quanto è possibile, lo scandalo e a evitare il danno gravissimo all'Istituto; al provvedimento di espulsione seguirà, pertanto, se necessario, un regolare procedimento promosso, a norma del diritto, dal Superiore maggiore, al fine di decidere circa l'espulsione del religioso, dal momento che, finché tale dimissione non sarà decretata, il religioso espulso rimarrà incorporato all'Istituto<sup>100</sup>.

Si può concludere, accennando a qualche differenza tra l'impedimento dell'ordine sacro e quello del voto pubblico perpetuo di castità, rilevando che, a parte il fatto che possano anche riguardare entrambi la stessa persona, mentre l'ordine sacro attribuisce la possibilità di ottenere la *potestas regiminis o iurisdictionis*, il voto riguarda solo la vita e la santità della Chiesa, e, infine, che, mentre il voto può essere emesso sia dagli uomini che dalle donne, al contrario, l'ordine sacro può essere ricevuto soltanto dagli uomini<sup>101</sup>.

99. CHIAPPETTA, *Il Codice*, cit., p. 804, il quale precisa che il consenso del Consiglio non è invece necessario al Superiore o alla Superiora maggiore, che possono prendere il provvedimento da soli; se il tempo lo permette è opportuno che essi consultino il proprio Consiglio, senza tuttavia essere vincolati dal suo parere. È da notare che il canone, formulato nello *Schema*, prevedeva la necessità del consenso del Consiglio anche per il Superiore maggiore. Ma la formula *De consensu Consilii* fu soppressa ad unanimità nella seduta del 29 aprile 1980 (*Communicationes*, 14 [1981], p. 361, can. 86).

100. CHIAPPETTA, *Il matrimonio*, cit., p. 163. È da notare che, a proposito della professione religiosa di persone sposate, mentre nella legislazione precedente la professione religiosa solenne scioglieva *ipso facto* il matrimonio rato e non consumato (can. 1119), nell'attuale legislazione tale norma è stata soppressa, per cui, qualora lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato si rendesse necessario, bisognerà presentare istanza al Romano Pontefice a norma del can. 1142 e si seguirà la procedura normale prevista dai cann. 1687-1706.

101. MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 145.